

Consob  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 - ROMA  
Milano, 5 marzo 2020

**Oggetto: Consultazione - “Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori”**

Spett.le Commissione,

nel cogliere l’invito di cui al documento in consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le proprie osservazioni in riferimento alla Raccomandazione predisposta dalla Vostra Autorità sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione *ex post* dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori.

1

**1. Ritenete che le raccomandazioni indicate ai punti da (i) a (viii) siano, singolarmente considerate e valutate nel loro complesso, idonee a favorire un’informativa ex post in tema di costi e oneri corretta, chiara e non fuorviante?**

ANASF accoglie con favore l’intervento chiarificatore della Commissione nella direzione di una migliore forma di rappresentazione degli obblighi di trasparenza per gli investitori, che si realizza allineando le modalità con cui gli intermediari, nonché i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria, dovranno ottemperare alle prescrizioni sulla trasparenza informativa sui costi connessi alla prestazione di servizi di investimento.

ANASF negli ultimi mesi ha sottolineato in varie sedi la lacunosità della rendicontazione inviata agli investitori, caratterizzata da scarsa armonizzazione e difficile comparabilità, con conseguente difficoltà per i clienti di capire i reali costi applicati a prodotti e servizi. L'Associazione, al fine di garantire una più ampia tutela dei risparmiatori, ha suggerito all'Autorità di prevedere una maggiore standardizzazione della documentazione, con regole uniformi per tutti gli intermediari, lasciando agli stessi la possibilità di individuare e personalizzare la forma di comunicazione alla clientela nel modo più conforme al proprio metodo operativo. ANASF auspica, altresì, che la trasparenza delle informazioni ai risparmiatori sia maggiormente analitica riguardo i costi riconducibili alla componente distributiva e consulenziale.

E' pertanto ora apprezzato l'intervento della Commissione che, attraverso la Raccomandazione, indirizza gli intermediari verso comportamenti maggiormente conformi alle norme, migliorando così la qualità della relazione intermediario-cliente e consentendo agli investitori di individuare all'interno dei documenti ricevuti la *disclosure* sui costi e, conseguentemente, valutare l'effettiva incidenza dei costi sui rendimenti degli investimenti effettuati.

Positivo anche l'intervento della Consob sulla tempistica dell'invio della rendicontazione ex post alla clientela che consentirà di evitare il ripetersi di invii tardivi della rendicontazione, come accaduto lo scorso anno.

## **2. Ritenete esauriente l'utilizzo della tabella di cui al punto (ii) per l'esposizione dei costi e oneri in forma aggregata?**

Come accennato nella risposta al precedente quesito, ANASF ritiene opportuno suggerire alla Vostra Commissione, in caso di richiesta da parte del cliente del dato disaggregato sui costi, di individuare quale *Best practice* per gli intermediari l'indicazione nei rendiconti sui costi del frazionamento della retribuzione riconosciuta all'intermediario distributore e di quella riconosciuta al consulente finanziario. Le

informazioni fornite ad oggi al cliente non chiariscono infatti quale sia l'effettiva attribuzione delle commissioni versate, ovvero quale sia la quota parte della commissione versata riconducibile all'intermediario distributore e la quota parte destinata invece alla remunerazione del consulente finanziario. Riteniamo che tale indicazione potrebbe contribuire ad una maggiore chiarezza per gli investitori.

**3. Ritenete che vi siano altri o ulteriori criteri che possano essere applicati per meglio conseguire le finalità di cui alla domanda 1)?**

ANASF ritiene che sia necessario un chiarimento sulla modalità di rappresentazione alla clientela del rendimento lordo, ovvero se lo stesso debba essere calcolato per singolo prodotto o invece sull'intera posizione identificata del cliente, utilizzando un valore medio generale. Se ad esempio il portafoglio del cliente fosse composto da diversi comparti, con costi diversi per ciascun comparto, il valore medio del portafoglio potrebbe discostarsi anche significativamente da quello effettivo.

**4. Ritenete realizzabile la riconciliazione delle voci esposte nell'informativa analitica e in quella aggregata, sia con riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali?**

La riconciliazione delle voci esposte nell'informativa analitica e in quella aggregata è sicuramente auspicabile, ma riteniamo sia di complessa realizzabilità.

**5. Ritenete realizzabile la tempistica per l'invio della rendicontazione individuata nel presente documento al punto (vii)?**

Come indicato in risposta al quesito 1 riteniamo sia opportuno l'intervento della Commissione sulla tempistica dell'invio della rendicontazione *ex post* alla clientela.

In una prospettiva futura, considerando la normativa in continua evoluzione, ANASF ritiene che sarà necessario intervenire ulteriormente per semplificare la modalità di riferimento dei costi. Ad esempio, la sezione dei costi all'interno del KID per i PRIPS, laddove aggiornata annualmente, potrebbe divenire lo strumento attraverso il quale

comunicare i costi alla clientela. Una volta portata a compimento la attesa revisione delle norme sul KID, si prospetterebbe così una sinergia maggiore rispetto a quella attuale tra disciplina MiFID II e KID, con quest'ultimo che potrebbe divenire anche la principale fonte informativa sui costi, disponibili per singolo prodotto, evitando così rendicontazioni approssimative.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



---

Maurizio Bufi

*Presidente ANASF*